



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE CHE DISCIPLINA LA GESTIONE DEI MERCATI ORDINARI RELATIVAMENTE AI SOLI POSTEGGI DESTINATI E UTILIZZATI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DEL MERCATO CONTADINO MEDIANTE L'ADOZIONE DELLE MISURE CHE GARANTISCANO IL CONTINGENTAMENTO DEGLI INGRESSI E LA LORO VIGILANZA IN APPLICAZIONE ALL'ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA N. 66 DEL 22/04/2020 EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID-19, sull'intero territorio nazionale viene disposta, tra l'altro, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato I al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 che ha modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il DPCM 1 aprile 2020 disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Ministro della Sanità d'intesa con il Presidente della Regione del 03 aprile 2020;
- il DPCM 10 aprile 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";



CITTÀ DI CARPI

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione relative all'introduzione di ulteriori misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, ai sensi dell'art. 32 della L 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08 Marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 10/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 14/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 15/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 16/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 18/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 20/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 21/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 23/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.48 del 24/03/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.49 del 25/03/2020;

Considerato che le Regioni, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, in virtù dell'autonomia concessa con le disposizioni governative di cui sopra, da ultima quella dell'art. 8 punto 3. del DPCM 10 aprile 2020, possono continuare ad applicare le misure di contenimento più restrittive, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

Atteso pertanto che la Regione Emilia Romagna, relativamente alla disciplina dei mercati, nonché alle modalità che ne disciplinano lo svolgimento durante il periodo d'emergenza Covid-19, ha così normato:

- la sospensione dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva e dei mercatini e delle fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e, più in generale, dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, in virtù del punto 4. del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 32 del 10 marzo, avente validità dal 11 marzo fino al 3 aprile;
- la sospensione dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva e dei mercatini e delle fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, previo l'obbligo di garantire la distanza interpersonale di 1 metro, vietando ogni forma di assembramento, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura, in virtù del punto 3. del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 35 del 14 marzo, avente validità dal 15 al 25 marzo 2020;
- la sospensione, come ulteriore misura restrittiva, dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva, dei mercatini e delle fiere, compresi i mercati a



CITTÀ DI CARPI

- merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, in virtù del punto 3. del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 45 del 21 marzo 2020, avente validità dal 22 marzo al 3 aprile 2020;
- la sospensione, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività, dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva, dei mercatini e delle fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, stabilendo, inoltre, la sospensione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante; prevedendo, tuttavia, l'apertura, all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati, dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro, in virtù del punto 1. lett. g) del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11 aprile 2020, avente validità dal 14 aprile al 03 maggio 2020;

Preso atto che in data 22 aprile 2020, il Presidente della Regione Emilia Romagna con decreto n. 66 avente validità dal 23 aprile al 03 maggio 2020, superando quanto stabilito dal punto g) del precedente Decreto n. 61 del 11 aprile 2020 di cui sopra, disponeva al punto 1. lett. f) quanto segue:

- la sospensione, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva, dei mercatini e delle fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e, più in generale, dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;
- la sospensione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- la previsione dell'apertura, all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

Visto l'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 con il quale si dispone ai punti:

1. il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
4. l'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
6. l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
7. lett. c) per gli accessi regolamentati e scaglionati per locali di dimensioni superiori a 40 m quadrati l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
8. l'informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;



CITTÀ DI CARPI

Visto il Regolamento Comunale dei " Mercati del Giovedì e del Sabato in Piazza Martiri" approvato con Delibera di C.C. n. 122 del 03.07.2003 ed in particolar modo l'art. 3 "Localizzazione, Configurazione e Articolazione" che disciplina che:

- il luogo di svolgimento dei mercati del giovedì e del sabato si svolgono presso la Piazza Martiri del capoluogo;
- il numero dei posteggi riservati a merceologia esclusiva alimentare è rispettivamente di n. 3 per il Mercato del giovedì e n. 2 per il mercato del sabato;

Visto l'atto del Sindaco n. 103/03 (prot. gen. n. 31349) del 27/02/2003 in materia di disciplina degli orari di svolgimento dei " Mercati del Giovedì e del Sabato in Piazza Martiri";

Vista

La Delibera di C.C. n. 222 del 26-9-2002 "Istituzione di un mercato settimanale alimentare nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato in Via Ugo da Carpi" che disciplina che:

- il luogo di svolgimento del mercato è via U. Da Carpi, presso l'area antistante la Palestra Comunale;
- la cadenza settimanale da effettuarsi nei giorni di giovedì - venerdì e sabato;
- n. 10 sono i posteggi individuati per la vendita di prodotti alimentari;

Viste:

- la determina dirigenziale n. 667 del 16/06/2011 "Mercato settimanale via U. Da Carpi. Variazione planimetrica;

Vista

La Delibera di C.C. n. 96 del 12.06.2008 "Istituzione del mercato contadino Terre d'Argine riservato agli imprenditori agricoli - Approvazione del disciplinare per lo svolgimento del mercato" ;

Viste:

- la determina dirigenziale n. 1154 del 08.07.2008 "Autorizzazione all'organizzazione e alla gestione del Mercato contadino dell'Unione Terre d'Argine di Carpi";
- la determina dirigenziale n. 964 del 03.06.2009 "Autorizzazione all'associazione Dalla Terra alla Tavola per la gestione del contadino dell'Unione Terre d'Argine di Carpi";
- la determina dirigenziale n. 308 del 26.02.2010 Autorizzazione all'associazione "Dalla Terra alla Tavola" a spostare al martedì la sessione del mercato contadino del giovedì";
- la concessione di occupazione di suolo pubblico, rilasciata in data 14.12.2019 prot. n. 70979 all' "Associazione Dalla Terra alla Tavola", per lo svolgimento del "Mercato Contadino - Terre d'Argine" nel periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2020, nei giorni del MARTEDI' e SABATO dalle ore 7,00 alle ore 14,00 (compreso smontaggio) presso il Parco "Giovanni Paolo II;

Considerato che l'area presso il Parco "Giovanni Paolo II", data in concessione temporanea all' "Associazione Dalla Terra alla Tavola" per lo svolgimento del "Mercato Contadino – Terre d'Argine, risulta attualmente occupata, in virtù dell'emergenza Covid19, con strutture atte alla



CITTÀ DI CARPI

sanificazione dei mezzi d'emergenza e che, pertanto, si rende necessario individuare un altro luogo idoneo affinché i produttori agricoli possano svolgere la loro attività;

Preso atto che, a partire da Giovedì 30 aprile fino a sabato 30 Maggio compreso, nelle giornate di Martedì, Giovedì e Sabato, al fine di rendere maggiormente agevole l'espletamento delle operazioni atte a favorire l'ottemperanza dei criteri e delle misure di sicurezza sotto illustrati, in applicazione a quanto stabilito dal punto 1. lett. f) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 66, nonché in attesa di effettuare una valutazione complessiva sull'individuazione di altra eventuale idonea area ove collocare gli esercenti nel corso del periodo d'Emergenza a causa del Covid-19, si rende opportuno individuare la superficie di via U. Da Carpi attualmente già utilizzata per lo svolgimento del "Mercato settimanale alimentare nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato in Via Ugo da Carpi", per posizionare, secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia, anche i cinque esercenti la vendita di prodotti alimentari che occupano i posteggi del "Mercato del Giovedì e del Sabato in Piazza Martiri", nonché gli esercenti del "Mercato Contadino dell'Unione Terre d'Argine di Carpi"

Convenuto che l'area di via U. Da Carpi presenta le condizioni di sicurezza previste dalle norme che ne disciplinano l'attività, nonché i requisiti igienico-sanitari in quanto trattasi di:

- area facente parte del sottostrada di via U. Da Carpi, adibita a parcheggio pubblico, ricompresa tra la Via F.lli Cervi, l'area circostante la palestra comunale "F. Gallesi" ed il confine con la proprietà del fabbricato cv.18 di Via F.lli Cervi, attualmente in parte già delimitata in modo stabile mediante recinzioni e dotata di ordinanza viabile permanente di divieto di fermata, nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato dalle ore 6.30 alle ore 14.00, orari di svolgimento del "Mercato settimanale alimentare nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato in Via Ugo da Carpi";
- area per la quale, durante gli orari di svolgimento delle attività di vendita dei prodotti alimentari degli esercenti il commercio su aree pubbliche, all'interno della palestra comunale adiacente al parcheggio, saranno resi accessibili i servizi igienici ivi presenti;
- area dotata della presenza, sia nella zona parchiva che nello stradello retrostante, delle colonnine per gli allacci alla rete elettrica ed alla rete idrica;

Ritenuto necessario, in applicazione a quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Regione n. 66 del 22 aprile 2020, con riferimento al punto 1. lett. f) disciplinare, da parte di questo Ente, la gestione dei mercati previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli esercenti la vendita dei generi alimentari, il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

Stabilito, in virtù di quanto sopra indicato, al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari da parte dei suindicati esercenti autorizzati presso l'area pubblica di Via U. Da Carpi sopra meglio individuata, di adottare, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, i seguenti criteri e misure di sicurezza:

- a) perimetrazione dell'area di sottostrada di Via U. Da Carpi, già in parte circoscritta in via permanente da rete metallica delimitante l'area sui lati est e parzialmente nord, con completamento, nelle parti mancanti, mediante collocazione di idonea transennatura



CITTÀ DI CARPI

- b) idonea e nastro bianco/rosso, compresa la delimitazione dello stradello che collega l'area parchiva di via U. Da Carpi con la via F.lli Cervi, in modo da non consentire l'accesso all'area, se non dall'ingresso autorizzato; inoltre, dovrà essere collocata una linea di transenne al centro dell'area perpendicolare alla delimitazione lato nord per evitare attraversamenti disordinati all'interno dell'area;
- c) individuazione di due varchi, di cui uno che consenta l'accesso in entrata per gli avventori in corrispondenza dell'accesso all'area mercatale all'altezza dell'aiuola a confine con la pista ciclopedonale ed altro, riservato all'uscita a confine con la recinzione del campo di allenamento posto a sud della palestra comunale. Entrambi i varchi saranno presidiati e sottoposti a vigilanza gestita dal Comune, in collaborazione con gli operatori economici. Tali operazioni saranno gestite in modo da consentire l'accesso contingentato all'area, secondo il criterio "tante persone escono tante ne entrano", non superando il numero massimo consentito; tra i due varchi dovrà essere realizzata, con apposita delimitazione, una zona di attesa destinata agli avventori in entrata;
- d) l'affluenza massima all'interno dell'area di svolgimento delle attività di vendita di prodotti alimentari da parte degli esercenti autorizzati si determinerà al momento dell'apertura del mercato, conteggiando il numero degli operatori presenti (sia titolari che dipendenti/collaboratori familiari) che, tenuto conto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, potranno nella circostanza servire ciascuno un solo cliente, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area mercatale;
- e) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- f) assicurazione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, dell'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- g) l'utilizzazione dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto da parte degli operatori commerciali;
- h) l'informazione pubblica, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza del varco d'accesso all'area, di cartello temporaneo visibile per garantire il distanziamento di almeno 1 metro, nelle zone d'attesa degli avventori in entrata e davanti ai banchi degli esercenti;

Visto l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Vista la legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Viste le disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso, con la presente,



CITTÀ DI CARPI

DISPONE

a partire da Giovedì 30 Aprile fino a Sabato 30 Maggio compreso, nelle giornate di Martedì, Giovedì e Sabato, al fine di rendere maggiormente agevole l'espletamento delle operazioni atte a favorire l'ottemperanza dei criteri e delle misure di sicurezza in applicazione a quanto stabilito dal punto 1. lett. f) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 66, d'individuare la superficie di via U. Da Carpi attualmente già utilizzata per lo svolgimento del "Mercato settimanale alimentare nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato in Via Ugo da Carpi", per posizionare, secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia, anche i cinque esercenti la vendita di prodotti alimentari che occupano i posteggi del "Mercato del Giovedì e del Sabato in Piazza Martiri", nonché gli esercenti del "Mercato Contadino dell'Unione Terre d'Argine di Carpi", previa l'osservanza dei seguenti criteri e misure di sicurezza:

- a) perimetrazione dell'area di sottostada di Via U. Da Carpi, già in parte circoscritta in via permanente da rete metallica delimitante l'area sui lati est e parzialmente nord, con completamento, nelle parti mancanti, mediante collocazione di idonea transennatura idonea e nastro bianco/rosso, compresa la delimitazione dello stradello che collega l'area parchiva di via U. Da Carpi con la via F.lli Cervi, in modo da non consentire l'accesso all'area, se non dall'ingresso autorizzato; inoltre, dovrà essere collocata una linea di transenne al centro dell'area perpendicolare alla delimitazione lato nord per evitare attraversamenti disordinati all'interno dell'area;
- b) individuazione di due varchi, di cui uno che consenta l'accesso in entrata per gli avventori in corrispondenza dell'accesso all'area mercatale all'altezza dell'aiuola a confine con la pista ciclopedonale ed altro, riservato all'uscita a confine con la recinzione del campo di allenamento posto a sud della palestra comunale. Entrambi i varchi saranno presidiati e sottoposti a vigilanza gestita dal Comune, in collaborazione con gli operatori economici. Tali operazioni saranno gestite in modo da consentire l'accesso contingentato all'area, secondo il criterio "tante persone escono tante ne entrano", non superando il numero massimo consentito; tra i due varchi dovrà essere realizzata, con apposita delimitazione, una zona di attesa destinata agli avventori in entrata;
- c) l'affluenza massima all'interno dell'area di svolgimento delle attività di vendita di prodotti alimentari da parte degli esercenti autorizzati si determinerà al momento dell'apertura del mercato, conteggiando il numero degli operatori presenti (sia titolari che dipendenti/collaboratori famigliari) che, tenuto conto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, potranno nella circostanza servire ciascuno un solo cliente, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area mercatale;
- d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- e) assicurazione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, dell'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- f) l'utilizzazione dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto da parte degli operatori commerciali;
- g) l'informazione pubblica, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza del varco d'accesso all'area, di cartello temporaneo visibile per garantire il distanziamento di almeno 1 metro, nelle zone d'attesa degli avventori in entrata e davanti ai banchi degli esercenti;



CITTÀ DI CARPI

SANZIONI

Si dispone che, in caso d'inottemperanza alla presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'articolo 4 "Sanzioni e controlli" del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riferimento all'art. 3, che stabilisce salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

Si dispone, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni qualora la violazione sia compiuta da parte degli esercenti la vendita di generi alimentari.

MODALITA' DI RICORSO

Si avverte che, contro il presente provvedimento, l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del DPR NOVEMBRE 1971, N. 1199.

ULTERIORI AVVERTENZE

Per quanto riguarda ulteriori modalità di svolgimento dell'attività non disciplinate dalla presente ordinanza come ad es in materia di orari, spunte, presenze ecc si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia;

La Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine, nonché le forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento;

Ai sensi di quanto previsto dalla L 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" si avverte che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Pezzali in qualità di Responsabile del Servizio Commercio-Suap del Comune di Carpi;

Della presente ordinanza è data notizia mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line e mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Carpi;

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa:

- alla Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine;
- ai Carabinieri della Stazione di Carpi;
- alla Protezione Civile di Carpi;
- all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Carpi;
- all'Ufficio Commercio del Comune di Carpi;
- all'Albo Pretorio del Comune di Carpi e dell'Unione Terre d'Argine.

Carpi, lì 29 Aprile 2020

Il Sindaco
(Alberto Bellelli)